



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE

TITOLO PRIMO - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Natura e finalità
- Art. 2 Articolazione del Corso di Laurea
- Art. 3 Requisiti di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione.
- Art. 4 Centralità dello studente
- Art. 5 Diritti ed obblighi dei docenti
- Art. 6 Servizio di tutoring
- Art. 7 Obiettivi formativi del Corso di Laurea
- Art. 8 Valutazione dell'efficacia degli obiettivi formativi

TITOLO SECONDO - DEFINIZIONE DEI CURRICULA

- Art. 9 Piano degli studi
- Art. 10 Insegnamenti previsti dal piano degli studi
- Art. 11 Attività a scelta degli studenti
- Art. 12 Piani di studio individuali
- Art. 13 Conoscenze linguistiche
- Art. 14 Altre attività formative
- Art. 15 Modalità di svolgimento e verifica delle altre attività formative
- Art. 16 Prova finale
- Art. 17 Modifiche dell'offerta formativa

TITOLO TERZO - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

- Art. 18 Periodi del Corso di Laurea
- Art. 19 Orario delle lezioni
- Art. 20 Seminari, esercitazioni ed altre attività accademiche
- Art. 21 Obbligo di frequenza
- Art. 22 Studenti a tempo parziale

TITOLO QUARTO - VALUTAZIONE DEL PROFITTO ED ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

- Art. 23 Esami di profitto
- Art. 24 Sessioni di esame
- Art. 25 Verifiche periodiche del profitto
- Art. 26 Riconoscimento di crediti per attività pregresse
- Art. 27 Acquisizione di crediti presso altre Università
- Art. 28 Offerta formativa del corso di laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura e finalità

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art.12 del d.m. 22 ottobre 2004, n.270, specifica gli aspetti organizzativi e gestionali del corso di laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione dell'Università Europea di Roma (di seguito indicata anche come "Università" o designata con l'acronimo U.E.R.)

Esso si ispira ai principi generali del Regolamento Didattico di Ateneo e favorisce il perseguimento dei fini statutari dell'U.E.R.

Nella salvaguardia dell'autonomia del sapere e della libertà di insegnamento e nel contesto di un progetto culturale complessivo diretto a formare uomini e donne capaci di affrontare responsabilmente le problematiche del mondo contemporaneo, il corso di laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione intende fornire allo studente approfondite conoscenze nell'ambito delle discipline economiche, aziendali, giuridiche e matematico-statistiche.

Tutti gli insegnamenti si ispirano ad una concezione di vita e ad una cultura umanistica cristiana che valorizzano la centralità dell'uomo e l'impegno per il bene comune secondo ideali di solidarietà e giustizia.

Art. 2

Articolazione del Corso di laurea

Il corso di laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione è articolato in conformità con le disposizioni dei dd.mm. 16 marzo 2007 inerenti alla classe di laurea n. LM- 56.

Esso ha durata biennale e prevede il conseguimento di 120 crediti formativi universitari. Per conseguire la laurea lo studente deve superare non più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.

Il corso di laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione è articolato in quattro curricula: Consulting, Finance, Management, Tourism.

Alla sua conclusione è rilasciato il titolo di studio della laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione, unitamente ad un certificato, come supplemento al diploma, che riporti, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Il corso di laurea afferisce al Dipartimento di Scienze Umane dell'Università.

Il *curriculum* degli studi è elaborato nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo. L'articolazione in curricula è tesa ad assicurare una maggiore efficacia dell'attività didattica ed il migliore perseguimento degli obiettivi formativi prefissati, anche attraverso seminari, esercitazioni scritte e orali, lavori di gruppo, project-work, moduli didattici complementari ed altre forme di didattica interattiva.

Art. 3

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione.

L'accesso al corso di laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione è subordinato al possesso di specifici requisiti curriculari, di una adeguata preparazione personale e motivazione che saranno valutati tramite un colloquio svolto da una Commissione formata da docenti del corso di laurea.

I requisiti di ammissione al corso di laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione sono di due tipi:

- a. possesso di un numero minimo di CFU, distinti per ambito disciplinare (aziendale, economico, statistico-matematico, giuridico, inglese):
 - i. almeno 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito economico: da SECS-P/01, a SECS-P/05,
 - ii. almeno 6 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito statistico-matematico: da SECS-S/01 a SECS/06; MAT/05, MAT/06; INF/01
 - iii. almeno 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito aziendale: da SECS-P/07 a SECS-P/11
 - iv. almeno 8 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito giuridico: IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/15, IUS/17, IUS/21
 - v. almeno 6 CFU riferibili a corsi o idoneità di lingua inglese.

I requisiti curriculari minimi di cui ai precedenti punti i.-v. si intendono automaticamente soddisfatti dagli studenti che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea ex DM 270/2004: classe L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) e L-33 (Scienze economiche)
- Laurea ex DM 509/99: classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) e 28 (Scienze economiche)
- Laurea quadriennale in Economia di vecchio ordinamento
- Titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti in base alla normativa vigente.

Rispetto al soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi di cui ai precedenti punti i.-v., è consentita una tolleranza fino ad un massimo del 15%, ovvero 6 CFU, che potrà essere applicata indifferentemente ad uno solo dei gruppi di SSD sopraelencati o a più gruppi.

b. adeguata preparazione personale:

la verifica della adeguata preparazione viene effettuata attraverso un colloquio individuale o un test scritto collettivo. Sono esonerati dalla prova di verifica gli studenti che abbiano conseguito la laurea triennale con voto superiore o uguale a 90/110.

Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi al momento dell'accesso.

Al fine di soddisfare il requisito curricolare minimo relativo alla lingua inglese, sarà accertato

preliminarmente il possesso di una adeguata conoscenza almeno pari al livello B1 del Common European Framework (First Certificate in English) sia per le capacità di comprensione e verbali che per le capacità di lettura. L'accertamento di tale requisito può essere sostituito dalla presentazione del relativo certificato rilasciato dal Common European Framework o certificati equipollenti.

Art. 4

Centralità dello studente

L'organizzazione del corso di laurea è ispirata al principio della centralità dello studente.

Le disposizioni ed i provvedimenti inerenti all'ammissione, il riconoscimento dei crediti pregressi, gli orari delle lezioni, le modalità di svolgimento degli insegnamenti e degli esami, sono diretti principalmente a favorire l'attività di studio ed il processo di apprendimento delle discipline, per poter conseguire una preparazione umana, professionale e culturale adeguata ai gradi di responsabilità richiesti dai successivi impegni nel mondo del lavoro.

Il servizio di tutoring orienta lo studente nel suo percorso formativo e fornisce l'assistenza necessaria per ottimizzare le proprie capacità e per superare eventuali difficoltà, così da favorire il conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti.

Gli studenti possono personalizzare il piano di studi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento, al fine di renderlo maggiormente conforme alle proprie specifiche esigenze ed ai propri interessi.

Le attività formative a scelta dello studente e le altre attività che compongono il *curriculum* degli studi quali attività linguistiche, laboratori per lo sviluppo di *management skill*, *stage* e tirocini tendono a valorizzare le attitudini personali dello studente ed il proprio spirito di servizio verso gli altri, nel rispetto dei principi ispiratori dell'Università.

Gli studenti hanno il diritto di ricevere tempestiva e puntuale informazione relativamente a tutte le attività didattiche previste dal corso di laurea, anche con riferimento agli orari e alle modalità di svolgimento. In particolare, hanno il diritto di ricevere adeguate informazioni sui piani di studio approvati e sulle loro eventuali modifiche, sui programmi degli insegnamenti, sul calendario accademico, sugli orari delle lezioni, sugli orari di ricevimento dei docenti, sulle date e sulle forme di espletamento degli esami, sui servizi di tutoring e sui contenuti delle altre attività formative.

Le informazioni relative al funzionamento e all'organizzazione generale del corso di laurea sono fornite ordinariamente mediante pubblicazione nel sito *internet*, affissione nella bacheca dell'Università e con le altre forme eventualmente disposte dal Consiglio del corso di laurea tra le quali una App specifica. Le informazioni individuali devono essere fornite mediante comunicazione *e-mail* inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente.

Le strutture e le dotazioni didattiche dell'Università quali la biblioteca, la libreria, la sala di lettura, il centro linguistico e le aule informatiche costituiscono fondamentali strumenti di supporto per la formazione degli studenti.

Per gli studenti diversamente abili l'Università assicura la piena fruizione dei locali e delle attrezzature attraverso l'assenza di barriere architettoniche e garantendo servizi e strutture adeguate alla normativa vigente.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare gli ambienti, gli arredi e le dotazioni strutturali predisposte al miglior esercizio dell'attività didattica ed offerte alla fruizione degli studenti.

Art. 5

Diritti ed obblighi dei docenti

L'attività di didattica e di ricerca presso l'Università Europea di Roma presuppone l'adesione ai suoi fini istituzionali e la condivisione dei suoi principi ispiratori.

Nel rispetto di questi presupposti, è garantita la libertà dell'insegnamento e dell'attività scientifica svolta dai docenti.

I docenti titolari degli insegnamenti hanno la autonoma responsabilità didattica e scientifica delle attività formative ad essi affidate. Nel rispetto degli obiettivi specifici determinati dal presente Regolamento, essi definiscono il programma delle lezioni, il contenuto e le modalità di svolgimento degli esami previsti dal *curriculum* del corso di laurea. Essi possono disporre l'articolazione del corso in appositi moduli e prevedere forme di verifica periodica del profitto, previo accordo con il Coordinatore del corso di laurea. Possono altresì predisporre forme di integrazione e di approfondimento delle questioni che costituiscono oggetto degli insegnamenti attraverso attività di seminario, esercitazione, laboratorio e simili.

I docenti titolari degli insegnamenti presiedono le relative Commissioni di esame ed attestano il superamento della prova.

I docenti hanno l'obbligo di espletare personalmente il ruolo loro assegnato e di coordinare efficacemente l'attività dei propri collaboratori, con un impegno corrispondente a quanto programmato.

Ad essi sono richiesti puntualità nello svolgimento delle lezioni e disponibilità verso gli studenti.

Gli studenti possono richiedere periodici colloqui ai docenti secondo un orario di ricevimento prestabilito, al fine di ottenere chiarimenti sulle materie di insegnamento, di proporre temi e questioni di discussione, di prospettare proprie tesi e valutazioni, e di ottenere ogni opportuno sostegno per il migliore svolgimento dei propri studi.

Ciascun docente provvede a fissare almeno un'ora di ricevimento settimanale finalizzato a incontrare gli studenti del proprio corso, dandone comunicazione attraverso il sito.

L'attività didattica dovrà essere espletata in connessione con quella di ricerca.

I docenti provvedono alla compilazione del registro delle lezioni e del registro delle attività accademiche. I registri devono essere trasmessi entro 15 giorni dalla conclusione rispettivamente dei corsi e dell'anno accademico al Coordinatore del corso di laurea e alla Segreteria didattica, che ne cura l'archiviazione.

Art. 6

Servizio di tutoring

Il servizio di tutoring ha lo scopo:

- a) di integrare l'orientamento e fornire assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari;
- b) di presentare allo studente le occasioni formative offerte sia dall'Università, sia da enti pubblici e privati convenzionati, sia dai programmi di mobilità nazionale e internazionale;
- c) di curare l'efficacia dei rapporti studenti-docenti;
- d) di orientare culturalmente e professionalmente gli studenti;
- e) di indirizzare ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di disagio psicologico.

Il piano di tutoring, predisposto annualmente dall'Ufficio OJP, oltre a coordinare l'impegno dei docenti per l'espletamento del loro ruolo di tutor, può altresì prevedere, con carattere di supporto a tali attività, l'impegno di cultori della materia, di neolaureati, nonché di studenti, in rapporto di collaborazione.

Il Consiglio del corso di laurea assicura il corretto svolgimento delle attività di tutoring in collaborazione con l'Ufficio OJP.

È garantita la disponibilità di almeno un tutor ogni 10 studenti.

Cf. Quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Art. 7

Obiettivi formativi del corso di laurea

Il corso di laurea magistrale persegue gli obiettivi specificati nell'ordinamento didattico, che costituisce parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo.

Tutte le determinazioni relative allo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca sono adottate in coerenza con tali obiettivi fondamentali.

Art. 8

Valutazione dell'efficacia degli obiettivi formativi

Il corso di laurea sottopone periodicamente a verifica l'efficacia e la funzionalità della propria attività didattica nelle forme previste dall'art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo.

Nella verifica si dovrà tener conto delle valutazioni degli studenti.

TITOLO SECONDO

DEFINIZIONE DEL CURRICULUM

Art. 9

Piano degli studi

In conformità con le previsioni dell'art.12 del d.m. 22 ottobre 2004, n.270 ai dd.mm. del 16 marzo 2007, le attività formative sono distinte in:

- a. Insegnamenti relativi a materie caratterizzanti; (58 CFU o 60 CFU a seconda del curriculum scelto);
- b. Attività formative affini o integrative di quelle caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto ed alla formazione interdisciplinare (18 CFU o 20 CFU a seconda del curriculum scelto);
- c. Attività a scelta dello studente (12cfu);
- d. Altre attività formative, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lettera d), del d.m. 22 ottobre 2004 n.270 (16 CFU);
- e. Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (14 CFU);

Gli insegnamenti che costituiscono i *curricula* del corso di laurea sono determinati annualmente nel rispetto delle disposizioni dell'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo.

I *curricula* dei Corsi di studio attivati in ciascun anno accademico sono pubblicati sul sito Internet dell'U.E.R.

Gli insegnamenti sono di norma di 6, 8, 10 o 12 crediti. Ogni credito prevede lo svolgimento di 7 ore di lezione frontale, seminari o analoghe attività (pari a circa il 30%), e 17 ore di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (pari a circa il 70%).

Non sono previste propedeuticità nell'ambito del corso di laurea.

Art. 10

Insegnamenti previsti dal piano degli studi

Gli insegnamenti previsti dal *curriculum* del corso di laurea perseguono obiettivi specifici proposti dal docente titolare della cattedra e approvati annualmente dal Consiglio del corso di laurea.

Costituiscono parte essenziale dei *curricula* gli insegnamenti finalizzati a favorire la formazione integrale della persona e a supportare lo sviluppo professionale dello studente, che sono approvati annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea.

Gli insegnamenti sono programmati ed impartiti in modo da assicurare la completezza e l'organicità degli studi, la progressività del processo di apprendimento, l'omogeneità dell'indirizzo culturale e la capacità di analisi, di riflessione autonoma e di elaborazione critica da parte degli studenti.

La verifica del profitto è attuata mediante l'esame finale, espletato nelle forme previste dall'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 11

Attività a scelta degli studenti

Gli studenti devono specificare l'oggetto delle attività rimesse alla loro scelta, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, lett. a), del d.m. n. 270 del 2004, manifestando la loro preferenza attraverso il sistema informatico di Ateneo Esse3, entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico con data stabilita nei termini di scadenza comunicati allo studente dalla Segreteria amministrativa.

La scelta può riguardare il solo anno accademico in corso o anche gli anni accademici successivi. In questo caso, può essere modificata nelle stesse forme entro il mese di dicembre dell'anno accademico con data stabilita nei termini di scadenza comunicati allo studente dalla segreteria amministrativa, dell'anno accademico nel quale è prevista l'acquisizione dei crediti.

Le attività formative a scelta devono essere coerenti con il programma formativo del corso di laurea. La scelta potrà riguardare sia materie di interesse personale dello studente, sia insegnamenti di altre Università o di altri Corsi di laurea della stessa Università, sia insegnamenti monografici proposti dal Corso di laurea a cui lo studente è iscritto. A tal fine, il corso di laurea può organizzare specifici corsi di insegnamento opzionali in lingua diversa dall'italiano e corsi di insegnamento integrativi, determinando i crediti ad essi inerenti ed affidandone lo svolgimento a docenti, ricercatori o esperti della materia.

Lo studente può richiedere che una parte delle attività a sua scelta, che non ecceda il 50% dei crediti complessivi ad esse riservate, sia utilizzata per lo svolgimento delle altre attività formative previste dall'art.10, quinto comma, lett. d) ed e), del d.m. 270/2004, in misura superiore a quella prevista dall'ordinamento del corso di laurea.

La scelta degli studenti non richiede approvazione se riguarda gli insegnamenti integrativi attivati dal corso di laurea. Altrimenti essa è approvata dal Consiglio del corso di laurea, sulla base della istruttoria svolta da una Commissione designata dal coordinatore e composta da tre docenti (Commissione Riconoscimento Crediti). In caso di approvazione, il Consiglio del corso di laurea determina i crediti inerenti all'attività prescelta e specifica le modalità della loro attribuzione,

tenendo conto delle proposte formulate dallo studente. Qualora il provvedimento non sia conforme alla proposta, lo studente è ammesso a formulare una nuova scelta.

In caso di mancata approvazione della scelta operata, il Consiglio del corso di laurea indica le modalità ed i termini per integrarla o adeguarla, o richiede l'elaborazione di una scelta diversa.

Qualora l'attività a scelta preveda lo svolgimento di un esame di profitto, il voto conseguito concorre a formare la media per l'attribuzione della votazione finale.

Art. 12

Piani di studio individuali

Gli studenti possono richiedere di personalizzare il *curriculum* ufficiale degli studi per meglio adeguarlo ai propri interessi culturali, alle proprie aspirazioni professionali ed al complesso delle esperienze professionali già acquisite e degli studi già svolti presso altri corsi di laurea della stessa Università o presso altre Università o Enti di Istruzione post-secondari.

La domanda deve essere presentata al Coordinatore del corso di laurea entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico con data stabilita nei termini di scadenza, comunicati allo studente, mediante la compilazione di apposito modulo da consegnare presso la segreteria amministrativa.

Con le stesse forme e negli stessi termini può essere presentata nel successivo anno accademico domanda di modifica del piano di studi individuale.

Non è consentita la sostituzione:

a) degli insegnamenti per i quali è prevista l'attribuzione di un numero di crediti formativi universitari superiore a 8;

b) degli insegnamenti caratterizzanti, se non con motivata delibera del Consiglio del corso di laurea.

Il piano di studi modificato deve rispettare la ripartizione dei crediti per ambiti disciplinari stabilita dal decreto ministeriale che disciplina la corrispondente classe di laurea ed assicurare la coerenza e l'unitarietà del *curriculum*.

I crediti relativi all'insegnamento di cui è richiesta l'introduzione nel *curriculum* non possono eccedere quelli previsti per l'insegnamento o gli insegnamenti sostituiti.

Il piano di studi individuale presentato dagli studenti è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio del corso di laurea. L'esame delle domande presentate è valutato dalla Commissione Riconoscimento Crediti.

Art. 13

Conoscenze linguistiche

Il Consiglio del Corso di Laurea predispone idonei corsi di preparazione all'apprendimento delle lingue straniere, delle quali almeno una relativa ad un Paese appartenente alla Comunità Europea.

Il programma potrà essere redatto d'intesa con i Consigli di altri Corsi di laurea dell'Università e dovrà tener conto dei diversi gradi di conoscenza iniziale della lingua da parte degli studenti. Esso determina gli obiettivi formativi minimi da raggiungere e specifica le modalità di svolgimento delle prove per la verifica delle conoscenze acquisite.

Gli obiettivi minimi formativi del corso di laurea prevedono l'acquisizione di competenze equiparabili al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). La durata dei corsi di lingua è rapportata al numero di crediti previsto dal Curriculum approvato, considerando che ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro da parte degli studenti.

A seguito dell'esito positivo della prova finale, viene rilasciato allo studente un attestato che costituisce titolo per l'acquisizione dei crediti. L'attestato non attribuisce un voto valido per la formazione della media richiesta per il rilascio del titolo di studio.

Nel caso in cui non risulti raggiunto il livello minimo richiesto, il responsabile del Corso determina le modalità di svolgimento di ulteriori attività di apprendimento, avvalendosi anche della eventuale collaborazione volontaria di altri studenti dotati di conoscenze più avanzate.

Art. 14

Altre attività formative

Costituiscono parte integrante dei *curricula*, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lett. d) ed e), del d.m. 22 ottobre 2004, n.270, le seguenti attività:

- a) attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare attività professionali;
- b) attività di responsabilità sociale, consistenti nello svolgimento di programmi presso organizzazioni del terzo settore, enti pubblici e privati ed imprese, e dirette alla ricerca delle situazioni di bisogno e delle forme di servizio verso cui si può orientare l'esercizio della professione;
- c) *stages* e tirocini di formazione professionale diretti ad acquisire consapevolezza del mondo delle imprese e delle professioni e ad orientare la scelta dei futuri impegni di studio e di lavoro.

La delibera di approvazione del *curriculum* del corso di laurea definisce la ripartizione dei crediti complessivamente disponibili, secondo le previsioni del Regolamento didattico di Ateneo, tra le categorie di attività indicate nel comma precedente. La ripartizione è effettuata in modo da ottimizzare la preparazione professionale degli studenti, in relazione agli obiettivi formativi del corso di laurea.

L'Università Europea di Roma offre inoltre agli studenti la possibilità di svolgere tirocini professionali per una durata superiore al minimo richiesto dal *curriculum* del corso di laurea per il conseguimento del titolo di studio, onde consentire il raggiungimento dei requisiti prescritti dai Regolamenti degli Ordini Professionali ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'iscrizione nel rispettivo Albo. Per tale scopo, l'Università si impegna a stipulare apposite convenzioni con i Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del citato d.p.r. 328/2001, ai fini del riconoscimento dei periodi di tirocinio svolto durante il corso degli studi.

Cf. anche il quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Art. 15

Modalità di svolgimento e verifica delle altre attività formative

Il Consiglio del corso di Laurea predispose per ogni anno accademico il programma dei corsi che si inseriscono nelle altre attività formative di cui all'art.13. Il programma potrà essere redatto d'intesa con i Consigli di altri corsi di laurea della Università e dovrà tener conto dei diversi gradi di conoscenze iniziali degli studenti.

Gli *stages* ed i tirocini sono svolti nel rispetto delle disposizioni del d.m. 25 marzo 1998, n.142 del Ministero del Lavoro. A tal fine il Consiglio del corso di laurea approva la stipula di apposite convenzioni, attivate dall'Ufficio OJP, con le imprese e con gli enti privati e pubblici interessati all'offerta di *stages* e tirocini professionali a favore degli studenti dell'U.E.R.

Lo svolgimento degli *stages* e dei tirocini professionali è curato dall'Ufficio di Orientamento e *Job-Placement* dell'U.E.R. L'Ufficio comunica agli studenti l'elenco dei programmi attivati e ne illustra i contenuti; acquisisce le richieste di partecipazione; assegna gli studenti alle varie attività, tenuto

conto degli interessi manifestati e delle disponibilità effettive; verifica i risultati conseguiti con schede di valutazione predisposte *ad hoc*, con una relazione finale di tirocinio e un colloquio finale di verifica dell'attività svolta. L'ufficio redige un verbale che unitamente a tutta la documentazione è sottoposto alla Commissione Riconoscimento Crediti, che dispone l'attribuzione dei relativi crediti. Per gli studenti lavoratori è prevista la realizzazione di un project work i cui obiettivi e modalità di svolgimento sono determinati dal consiglio di corso di Laurea.

Art. 16 *Prova finale*

A partire dal termine del primo semestre del primo anno del corso di laurea magistrale gli studenti possono richiedere ad uno dei docenti titolari di un insegnamento inserito nel proprio piano di studi l'assegnazione dell'argomento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, consistente nella redazione e nella discussione di una tesi elaborata in modo originale.

L'argomento della tesi può riguardare uno o più settori disciplinari del corso di laurea ed è assegnato a seguito di una intesa tra lo studente ed un docente, che svolgerà il ruolo di relatore. È condizione necessaria che l'insegnamento nell'ambito del quale si sceglie di svolgere la prova finale sia inserito nel piano di studi del laureando.

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale prevede anche la presenza di un docente con funzioni di correlatore.

Il relatore fornisce allo studente le indicazioni e gli indirizzi, anche di carattere teorico, che si rivelano opportuni per l'attività di studio e di ricerca prescelta.

La tesi deve essere redatta personalmente e in modo originale, e deve rivelare il possesso di un valido metodo di indagine e la capacità di trarre argomentate conclusioni dalle problematiche emerse, con spirito critico ed autonomia di giudizio.

A seconda dell'impegno richiesto e del contenuto, le tesi di laurea si distinguono in tre categorie.

a) Tesi compilativa: si tratta di una rassegna critica della letteratura scientifica esistente sull'argomento scelto, svolta a partire da un'idea originale.

b) Tesi sperimentale: si tratta di un elaborato che, oltre a presentare una panoramica critica sugli studi esistenti, illustra l'ideazione e la progettazione, corredata da risultati pratici o di laboratorio, di un lavoro inerente all'argomento scelto.

c) Tesi di ricerca: si tratta di un elaborato che, oltre a presentare una panoramica critica sugli studi esistenti, implica anche la stesura di un progetto di ricerca, l'individuazione di una metodologia appropriata, la raccolta dei dati e l'elaborazione degli stessi secondo criteri originali.

L'elaborato è depositato presso la Segreteria Amministrativa in un originale scritto ed in una copia in formato elettronico almeno 20 giorni prima della data di inizio della sessione di laurea.

Per essere ammesso alla discussione della tesi di laurea lo studente deve compilare istanza da depositare entro il termine massimo di due mesi dalla data fissata per la discussione.

Sono indette annualmente tre sessioni per la prova finale, nei periodi estivo, autunnale e invernale.

La prova finale è sostenuta alle condizioni e nelle forme stabilite dall'art.30 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il voto è espresso in centodecimi, con eventuale lode espressa all'unanimità, ed è costituito:

a) per una parte, dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto, moltiplicato per undici e diviso per tre, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima;

b) per un'altra parte, dal voto attribuito dalla Commissione giudicatrice alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio, che potrà essere fino a nove punti.

Cf. anche Quadri A5a. e A5b. della scheda SUA-CdS.

Art. 17

Modifiche dell'offerta formativa

Entro il mese di Gennaio di ogni anno accademico il Consiglio del corso di laurea può richiedere al Senato accademico, per il tramite del Consiglio di Dipartimento, di introdurre modifiche all'ordinamento didattico, al fine di adeguarlo agli obiettivi ed agli indirizzi culturali del corso di laurea o al mutamento delle realtà sociali e delle esigenze del mondo scientifico.

In tutti i casi in cui intervengano modificazioni all'ordinamento didattico anche per effetto di innovazioni legislative o regolamentari, il Consiglio del corso di laurea provvede al consequenziale adeguamento del *curriculum*.

TITOLO TERZO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 18

Periodi del corso di laurea

L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario accademico deliberato annualmente dal Senato Accademico dell'Università.

Essa è suddivisa in due periodi semestrali, in cui si svolgono due cicli di lezioni di almeno 12 settimane ciascuno.

Il Consiglio del corso di laurea individua i periodi entro cui si svolgeranno le lezioni relative ai singoli insegnamenti inseriti nel *curriculum* scelto.

Il corso di laurea può utilizzare sistemi di videoconferenza per forme di insegnamento a distanza per una parte delle attività formative previste dal *curriculum*, comunque non superiori al 10% del totale dei CFU previsti dal corso di laurea.

Art. 19

Orario delle lezioni

Le lezioni si svolgono secondo l'orario annualmente prestabilito dal Consiglio del corso di laurea.

L'orario è articolato in modo da favorire prioritariamente la concentrazione dell'attività didattica, il razionale impiego del tempo a disposizione degli studenti, l'efficacia del processo di apprendimento, la migliore integrazione tra lezione frontale ed attività ausiliarie di esercitazione e di seminario, l'ottimale distribuzione tra attività collettive e studio individuale e tra attività di insegnamento ed altre attività formative che compongono il *curriculum*.

Si potrà tener conto delle esigenze personali dei docenti, compatibilmente con i principi fissati dal precedente comma.

Eventuali cambiamenti degli orari delle lezioni potranno essere autorizzati dal Coordinatore del corso di laurea nel rispetto del calendario già fissato, su motivata richiesta scritta del docente interessato, e dovranno essere tempestivamente comunicati con mezzi idonei agli studenti.

Le lezioni avranno durata effettiva di 90 minuti, corrispondenti a due ore di lezione frontale, allo scopo di ottimizzare i livelli di attenzione ed il grado di apprendimento da parte degli studenti.

Art. 20

Seminari, esercitazioni ed altre attività accademiche

Nell'ambito della propria autonomia didattica e in coerenza con gli specifici obiettivi del proprio insegnamento, i docenti organizzano attività integrative del corso ufficiale, anche avvalendosi della collaborazione di altri docenti, di ricercatori, di esperti e di cultori della materia. La collaborazione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio del corso di laurea e non comporta oneri aggiuntivi per l'Università.

I seminari sono diretti allo studio monografico di problematiche specifiche, con la partecipazione ed il contributo degli studenti.

Le esercitazioni tendono ad approfondire i temi delle lezioni attraverso l'esame di casi e di questioni. I docenti organizzano altresì dibattiti, conferenze e convegni su argomenti inerenti il proprio insegnamento, con la partecipazione di studiosi, di esperti e di personalità del settore.

Art. 21

Obbligo di frequenza

È obbligatoria la frequenza delle lezioni.

Salve specifiche deroghe disposte dal Consiglio del corso di laurea in base a giustificati motivi, l'ammissione agli esami di profitto nella sessione di esami immediatamente successiva al termine del corso di insegnamento è subordinata alla frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.

La frequenza è attestata mediante sistema informatico, gestito dalla Segreteria didattica.

Sono esonerati dall'obbligo della frequenza gli studenti che svolgono l'attività formativa presso altre Università convenzionate nazionali o estere, sulla base di specifico provvedimento autorizzatorio del Consiglio del corso di laurea, di apposite convenzioni inter-ateneo o di particolari programmi di mobilità.

L'assenza è anche giustificata in forza di prescritta documentazione attestante la partecipazione a stage e tirocini professionali approvati dal Consiglio di corso di laurea, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento. Come tale, è esclusa dal computo complessivo delle presenze.

Art. 22

Studenti a tempo parziale

Il Consiglio del corso di laurea può disporre l'esonero dall'obbligo della frequenza per le seguenti categorie:

- a. Studenti fuori sede, che non possano quotidianamente raggiungere l'Università e non possano trasferirsi temporaneamente a Roma per motivi economici o familiari;
- b. Studenti lavoratori;
- c. Studenti disabili o affetti da patologie che non consentano la mobilità.

Le condizioni per fruire del regime di esonero devono essere rigorosamente certificate.

L'esonero può essere concesso anche in altre circostanze eccezionali, sottoposte alla valutazione del Consiglio del corso di laurea. Esso può essere disposto anche a tempo determinato, fino alla cessazione delle cause che lo abbiano giustificato.

L'esonero dall'obbligo di frequenza comporta l'acquisizione della qualifica di studente a tempo parziale, ai sensi dell'art.37 del Regolamento didattico di Ateneo.

Gli studenti a tempo parziale possono comunque usufruire di tutti i servizi e di tutte le dotazioni e le strutture dell'Università, compresi il servizio di tutoring ed il servizio di ricevimento da parte dei

docenti. Essi possono altresì utilizzare il servizio *e-mail* per prospettare ai docenti le problematiche e le questioni che dovessero insorgere nel corso degli studi.

TITOLO QUARTO VALUTAZIONE DEL PROFITTO ED ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Art. 23 *Esami di profitto*

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art.20, dopo la conclusione del ciclo di lezioni relativo a ciascun insegnamento gli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi sono ammessi a sostenere la relativa prova di valutazione del profitto nelle forme preventivamente approvate dal Consiglio del corso di laurea su proposta del docente titolare ed opportunamente pubblicizzate all'inizio dell'anno accademico.

La prova di esame può essere scritta, orale o pratica e tende ad accertare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati per la specifica disciplina.

L'esame si svolge nelle forme stabilite dall'art.28 del Regolamento Didattico di Ateneo. Del suo svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della Commissione, dai membri della Commissione e dallo studente esaminato.

Il voto è espresso in trentesimi, con eventuale lode. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi e comporta l'attribuzione dei corrispondenti crediti formativi universitari.

Il mancato superamento della prova di esame per oltre sei volte impedisce l'iscrizione al successivo anno del corso di laurea magistrale, e prevede la possibilità di nuova iscrizione al primo anno.

L'ammissione al successivo anno accademico presuppone altresì il conseguimento di almeno la metà dei crediti previsti dal *curriculum* per il livello raggiunto entro l'ultima sessione disponibile dell'anno accademico a cui si riferisce la domanda di iscrizione. In mancanza di tale requisito è prevista la nuova iscrizione al primo anno.

Art. 24 *Sessioni di esame*

Le date degli esami sono stabilite all'inizio dell'anno accademico dai docenti titolari degli insegnamenti, nel rispetto del calendario accademico. Esse dovranno essere fissate in modo da limitare i casi di contemporaneità.

Sono indette annualmente tre sessioni di esame, di durata non inferiore a due settimane, in periodi diversi da quelli di svolgimento delle lezioni: la prima nell'intervallo tra il primo ed il secondo semestre, nella quale sono previste tre sedute con intervalli non inferiori a dieci giorni; la seconda nel periodo estivo, al termine del secondo semestre, nella quale sono previste tre sedute con intervalli non inferiori a dieci giorni; la terza immediatamente prima dell'inizio del nuovo anno accademico, nella quale sono previste due sedute con intervalli non inferiori a sette giorni.

Con motivata delibera, il Consiglio del corso di laurea può indire sessioni straordinarie di esame, anche per alcune particolari categorie di studenti. Gli orari degli esami devono essere scaglionati per gruppi di studenti.

L'ammissione è subordinata alla prenotazione all'esame che si intende sostenere almeno cinque giorni prima della data prevista per l'esame.

Il docente titolare dell'insegnamento può consentire che lo studente che non abbia superato la prova sia ammesso a ripeterla in una seduta successiva nella stessa sessione.

Art. 25

Verifiche periodiche del profitto

Il docente titolare di insegnamenti può disporre lo svolgimento di verifiche periodiche.

La prova, che ha carattere volontario, può consistere in un colloquio orale, nella sottoposizione di *quiz* a risposta multipla o nella redazione di un componimento su un tema di insegnamento.

In caso di esito positivo, la prova può essere presa in considerazione in occasione dell'esame. Essa può costituire comunque oggetto di discussione in quella sede.

Art. 26

Riconoscimento di crediti per attività pregresse

Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari per attività di studio svolte in precedenza presso corsi di laurea magistrale di altre Università, alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 35 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 27

Acquisizione di crediti presso altre Università

Gli studenti possono svolgere alcune o tutte le attività formative incluse nel *curriculum* presso altre Università, nazionali o estere, ed ottenere il riconoscimento dei crediti acquisiti presso di esse.

Tale facoltà può essere esercitata:

- a. Sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Università con l'altro Ateneo, che stabiliscano, nel rispetto del principio di reciprocità, l'equiparazione degli insegnamenti svolti e degli esami sostenuti presso i due Enti;
- b. Sulla base di programmi di mobilità riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c. Sulla base di specifico provvedimento di autorizzazione adottato dal Consiglio del corso di laurea su motivata richiesta dello studente.

Per ottenere il riconoscimento del credito, lo studente dovrà certificare l'avvenuta partecipazione all'attività presso l'altra Università e l'avvenuto superamento della prova di esame.

L'attività formativa presso altre Università può essere limitata alla frequenza, con svolgimento dell'esame ed acquisizione dei crediti in sede.

Gli esami sostenuti nel corso di un periodo di studi svolto all'estero vengono riconosciuti sulla base di due documenti: il *Learning Agreement* e il *Transcript of records*.

Il *Learning Agreement* è il documento che indica i corsi che lo studente intende seguire presso altro Ateneo, individuati in accordo con il docente delegato dal corso di laurea, prima della partenza.

Il *Transcript of records* è il documento rilasciato dall'Università ospitante, che attesta il superamento delle prove d'esame relative ai corsi individuati dal Learning Agreement e la votazione conseguita.

Sulla base della documentazione sopramenzionata l'Ufficio Relazionali Internazionali e la Commissione Riconoscimento Crediti provvedono al riconoscimento dei CFU e delle votazioni. Di seguito gli esami verranno inseriti nel curriculum accademico dello studente ad opera della Segreteria Amministrativa.

Art. 28

Offerta formativa del corso di laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione

- CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE –L-56 attivato nell'a.a. 2022/2023 (tutti gli indirizzi);
 - <https://www.universitauropeadiroma.it/economia/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/CURRICULUM-ECONOMIA-E-MANAGEMENT-DELLINNOVAZIONE-22-23.pdf>

- CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE –L-56 attivato nell'a.a. 2023/2024;
 - <https://www.universitauropeadiroma.it/economia/indirizzo/consulting/>
 - <https://www.universitauropeadiroma.it/economia/indirizzo/finance/>
 - <https://www.universitauropeadiroma.it/economia/indirizzo/management-magistrale/>
 - <https://www.universitauropeadiroma.it/economia/indirizzo/tourism/>